

sua precaria esistenza la vorrete voi paragonare all'immobilità della quale sono colpiti gli stabili dell'Ordine de'Santi Maurizio e Lazzaro? E mentre vedete questi estremi si opposti, vorreste pareggiarli unicamente, perchè sono entrambi corpi morali? Dietro simile applicazione non potrebbe più sorgere nessuna società commerciale, nessuna società privata, e noi abbiamo pur d'uopo di favorirle in ogni modo, onde prosperando esse, possiamo anche colpirle in quella parte che non le rende imponibili, vogliamo colpirle con una legge che le riguarda appositamente, non per una induzione d'un principio opposto alla loro natura mobilissima, non con una legge che aveva in mira di colpire l'immobilità, la quale dava luogo all'esecuzione di fatto di una imposta che colpisce i trapassi.

Per tutti questi motivi adunque, io credo che, essendo in realtà necessario il precisare meglio l'idea di corpo morale, si debba attenersi perciò, non dirò alla definizione, ma alla enumerazione che ne fa il Codice civile al paragrafo 436; talchè converrebbe modificare l'articolo nel seguente modo: *Tutti i corpi morali menzionati nell'articolo 436 del Codice civile, e tutte le manimorte, pagheranno, ecc., ecc.*

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io vedo che la difficoltà consiste nel determinare qual sia il vero concetto, nel senso di questa legge, della menzione fatta nell'articolo 1, dei corpi morali e delle manimorte.

Nella lingua della legislazione, come della giurisprudenza, sono certe espressioni che hanno una significazione determinata, generalmente nota, difficile tuttavia a definirsi con precisione, e da cui non conviene di facilmente declinare.

Eccovi, o signori, il concetto che generalmente viene attribuito all'espressione di corpo morale e di manimorte. Tre condizioni sono essenzialmente richieste a costituirle.

Si richiede primieramente che il corpo morale, che l'istituto sieno autorizzati dall'autorità pubblica, giacchè qualunque istituto non può riconoscere altronde la sua esistenza civile che dalla legge, che dalla pubblica autorità.

Si ricerca in secondo luogo che l'istituto abbia uno scopo di pubblica utilità, ed in questo carattere io scorgo la differenza essenziale che passa tra gl'istituti di cui parla questa legge e le società commerciali, sebbene autorizzate anch'esse dal Re.

Gl'istituti di cui ragioniamo hanno tutti, più o meno, uno scopo di pubblico vantaggio; per lo contrario, quando si tratta di società commerciali, egli è evidente che gl'individui i quali le compongono non si propongono sostanzialmente che un interesse commerciale, un interesse puramente privato.

Egli è vero che qualche volta anche le società commerciali possono indirettamente avere uno scopo di utilità, per esempio quando si contrae una società per costruire una strada ferrata, sicuramente l'opera di questa società riesce generalmente vantaggiosa; ma non è men vero però che il fine per cui gli individui componenti la società si associano, è un fine di interesse meramente privato.

Si richiede finalmente che lo scopo di utilità pubblica, per cui l'istituzione di un corpo morale è autorizzata, sia permanente; giacchè se, per esempio, l'autorità pubblica autorizzasse un'associazione anche in un interesse generale, ma la cui esistenza non dovesse essere indefinita, ed avesse un periodo determinato, non si potrebbe quell'istituto classificare tra i corpi morali e le manimorte che sono speciale oggetto di questa legge.

Io crederei quindi che, siccome il concetto proprio e legale delle espressioni poste nell'articolo primo della legge è tale generalmente quale ebbi l'onore di designarvi, quando

si lasciasse qual è il testo del progetto, non potrebbe risultarne alcuna grave difficoltà, alcuna seria dubbiezza nella interpretazione e nell'applicazione di questa legge.

Ad ogni modo, ove la Camera non riputasse abbastanza precise quelle espressioni, io crederei che il miglior metodo da tenere sarebbe per avventura quello di accogliere nel progetto la stessa forma di locuzione che fu adottata per una legge nell'ultima Sessione votata dal Parlamento.

Questa legge è quella del 5 giugno. Vi è noto come essa vietasse ai corpi morali, alle manimorte, di fare acquisti senza la permissione del Governo.

Io credo, o signori, di non andare errato asseverando che fra i due oggetti vi ha molta analogia, giacchè la legge del 5 giugno tende sostanzialmente a colpire quegli istituti medesimi a cui si riferirebbero le disposizioni del progetto di legge che ora cade in discussione.

Ebbene, nella legge del 5 giugno fu detto: *gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali*, non potranno acquistare stabili, ecc.

Trascorsero già parecchi mesi dacchè fu recata ad atto la legge del 5 giugno, e posso assicurarvi, o signori, che non nacque mai la menoma dubbiezza, la menoma difficoltà nella sua applicazione.

Concluderei pertanto che la Camera potrebbe ritenere, senza timore di dare luogo a gravi difficoltà, la locuzione dell'articolo 1 del progetto: che se tuttavia ella non stimasse abbastanza esatta, abbastanza precisa quella locuzione, potrebbe convenientemente accogliere nel progetto la stessa dizione che fu adottata per la legge del 5 giugno.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pinelli.

PINELLI. Signori, prego la Camera di volermi permettere che le sottoponga alcune riflessioni intorno a questo primo articolo della legge su cui sta ancora aperto il dibattimento, il quale articolo contiene in massima l'essenza della legge stessa. Dirò io primieramente, che parmi nello stabilire questa massima siasi errato, e che perciò debba essa correggersi, per poscia correggerne tutte le conseguenze. Si è partito dal principio che la tassa sopra i possessi dei corpi morali, delle manimorte, dovesse rappresentare la tassa che attualmente già è vigente sopra il trapasso di alcune successioni, e quel principio che è nella legge la quale aspetta la sanzione del Parlamento, e che estende tale tassa ad altre categorie di successioni, e ne muta le norme di applicazione. Io credo che non si possa sostenere, e che non convenga il farlo, che questa tassa sopra i corpi morali debba tener luogo di quella tassa di successione, e ciò per una ragione semplicissima.

Infatti, perchè una cosa tenga luogo di un'altra, conviene che le condizioni se ne presentino identiche, cioè che quella circostanza che realmente dà luogo all'applicazione di quel dato principio si avveri ne' due casi.

Ora, la circostanza che dà luogo alla tassa sulla successione è la morte di chi tiene il patrimonio. Ma siccome questa morte non può avvenire a periodi determinati nel corpo morale, ne deriva per conseguenza che manca il fatto a cui si possa applicare la tassa.

Si volle immaginare una morte fittizia, e stabilire certi periodi per cui venga essenzialmente a considerarsi come se si avverasse rispetto al corpo morale quello stesso fatto di morte che si avvera nei privati e dà luogo perciò ad una tassa.

A questo riguardo io dirò, che il venir fingendo un fatto per quindi colpirlo di una tassa, secondo me non è cosa ragionevole, nè logica, nè giusta.